



CONVENZIONE

**PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58,
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 1731
LOTTO 2 CIG 68777280B2**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2017 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, capitale sociale Euro 1.640.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, P. IVA 04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Mentore Maggini 1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Pierluigi Cetto, giusta poteri allo stesso conferiti da delibera del CdA del 28/04/2016 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinali di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 07/12/2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-234 del 03/12/2016
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra relativamente al Lotto 2 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;



- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla CBL Insurance Europe DAC ed avente n. 368554/DE per un importo di Euro 983.563,00= (novecentoottantatremilacinquecentosessantatre/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla CBL Insurance Europe DAC ed avente n. 368558/DE per un importo pari ad Euro 31.500,00 = (trentunmilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ITAS Mutua ed avente n. 1006.1009000979 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico, che contiene anche l'Allegato "Flusso Datamart")*, *l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore)*, *l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore)*, *l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe)*, *l'Allegato "E" (Condizioni Generali)*, *l'Allegato "F"*

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



(Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "H" (Patto di Integrità).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** *il documento di cui all'Allegato "A";*
 - b) **Offerta Tecnica:** *il documento di cui all'Allegato "B";*
 - c) **Offerta Economica:** *il documento di cui all'Allegato "C";*
 - d) **Condizioni Generali:** *il documento di cui all'Allegato "E";*
 - e) **Data di Accettazione:** *si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;*
 - f) **Fornitore:** *l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;*
 - g) **Quantitativo massimo della Convenzione:** *si intende il quantitativo massimo corrispondente a 32.000 PC per il Lotto 2;*
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** *il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.*
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel



rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:

- personal computer desktop di fascia base ultracompati,
- dispositivi opzionali:
 - RAM aggiuntiva 4 GB
 - Monitor LCD 18,5 pollici
 - Monitor LCD 21,5 pollici
 - Monitor LCD 23,6 pollici
 - Lettore di smart card

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del *quantitativo massimo* pari a 32.000 personal computer;

Unitamente alle forniture di cui sopra, il fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura e segnatamente:

- Predisposizione apparati e Master Disk;
 - consegna e installazione;
 - Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) (ove richiesto);
 - Assistenza in remoto ("Call Center");
 - Manutenzione delle apparecchiature per 36 mesi (manutenzione base);
 - Estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature per 24 mesi (ove richiesto);
 - Trasmissioni dati per l'attivazione del sito internet delle convenzioni;
 - Integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione;
 - Reportistica;
 - Istituzione del Responsabile del Servizio Generale;
 - Istituzione del responsabile della fornitura (ove necessario);
 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema



di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
7. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; le Amministrazioni dovranno se del caso riferire a Consip delle verifiche eseguite. Consip in contraddittorio del fornitore verificherà quanto comunicato dalle Amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma



9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione della Convenzione.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere dal 04/06/2018; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, nel caso in cui venga acquistato il solo servizio base di manutenzione, ovvero di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, nel caso in cui venga acquistata l'estensione opzionale del servizio di manutenzione per ulteriori 24 mesi.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) garantire che le Apparecchiature, fornite ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica – Allegato "B" – e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti e/o a Consip S.p.A. di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica;
 - d) manlevare l'Amministrazione contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
 - e) garantire che la prestazione del servizio di installazione e del servizio di assistenza e manutenzione, nonché il collaudo, siano svolti da tecnici specializzati in possesso dei



requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico;

- f) garantire la presenza, nel proprio organico, del Responsabile del servizio Generale e del Responsabile della Fornitura, così come definiti e con i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, nonché laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione, di ogni onere e spesa relativa alla dismissione dell'esistente (ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensive dei monitor, anche se in possesso dell'Amministrazione prima della stipula della Convenzione, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nei paragrafi 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini:
 - a) per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura;
 - b) per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura;
 - c) per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura;
 - d) per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura.

Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di installazioni pianificate al mese (nel seguito, per brevità, denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra.

In sede di conferma dell'ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.

4. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore al quantitativo minimo per l'installazione come specificato nel

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



capitolo 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiature, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel paragrafo 6.2 Capitolato Tecnico. Tale servizio include, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consegna "al piano", installazione, messa in opera, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio.

5. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
7. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stata effettuata la verifica da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 6, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.



A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):

- a) Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
- b) per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuta la verifica, il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato Tecnico.

Inoltre, salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 14.

Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

11. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza di cui ai par. 6.4 e 6.5 del Capitolato Tecnico per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed



ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Call Center" telefonico dedicato, attivo tutti i giorni feriali esclusi sabato domenica e festivi, dalle ore 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Inoltre, se richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di dismissione dell'esistente (ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensivo anche del monitor, contestualmente alla fornitura.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i., dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e del D.Lgs. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.

Il fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Inoltre con riferimento alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/08.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010 (Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato).

Il numero dei Personal Computer desktop da ritirare non potrà eccedere il numero dei Personal Computer desktop ordinati.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da ritirare potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D.Lgs.



151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell'esistente anche prima della stipula della Convenzione.

Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

- a) per Ordini fino a n. 100 (cento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- b) per Ordini da n. 101 (centouno) fino a n. 500 (cinquecento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- c) per Ordini da n. 501 (cinquecentouno) fino a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- d) per Ordini superiori a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 100 (cento) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Si precisa che i livelli di servizio sopra indicati sono definiti dal solo numero dei PC desktop ordinati, si ricorda tuttavia che il servizio di ritiro comprende anche le componenti opzionali.

4. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico:
 - a) la reportistica semestrale relativa ai Flussi di cui all'Appendice n. 3 del Capitolato Tecnico, da consegnare entro non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - b) la reportistica quindicinale/mensile per ordinativi di fornitura superiori a n. 1000 apparecchiature effettuati complessivamente da una stessa Amministrazione (anche con più di un Ordinativo di Fornitura), se richiesto da quest'ultima, e segnatamente "consegna delle apparecchiature" e "manutenzione", da consegnare - salvo diverso accordo tra le parti - entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza delle relative periodicità, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - c) eventuali ulteriori *report ad hoc* richiesti da Consip S.p.A. via e-mail o fax entro i termini indicati da Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 *report ad hoc* al mese.
5. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip



mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di quantitativi e importi;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "G".
7. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, per i servizi di consegna e installazione, ritiro R.A.E.E., assistenza in remoto (Call Center) e manutenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione.
3. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) percentuale di chiamate perdute non superiore al 4% (quattro per cento).
 - b) risposta entro 20", per il 90% (novanta per cento) delle chiamate ricevute.
4. Con riferimento al servizio di manutenzione, il Fornitore si obbliga a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura, mediante l'eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell'apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D. In particolare:
 - a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer desktop è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, della licenza d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo, del software antivirus con licenza d'uso di almeno 3 (tre) mesi, nonché della prestazione dei servizi connessi e delle ulteriori attività contrattuali; il predetto prezzo unitario varia in ragione delle scelte dell'Amministrazione contraente in ordine al sistema operativo;
 - b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione contraente ed è inteso quale prezzo aggiuntivo al prezzo del Personal Computer desktop nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UBI Banca S.p.A., Codice IBAN IT55W0311103219000000008100. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,0000001%.
13. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,0000001%.
15. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,0000001%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna e installazione delle forniture, di cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 3, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite del predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la riconsegna del campione di apparecchiatura sottoposta a verifica, di cui al precedente articolo 7, comma 10, nonché rispetto al termine stabilito per la sostituzione e consegna delle apparecchiature oggetto di verifica negativa, di cui al precedente articolo 7, comma 10, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro di

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.
8. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. a), ovvero rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. b) il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 13:30 e tra le 14:30 e le 17:30 di tutti i giorni lavorativi, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi – non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del corrispettivo della parte della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatori di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatori di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettere a) e c), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250 (duecentocinquanta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio delle consegne e della manutenzione, di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250 (duecentocinquanta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
13. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 20 novembre 2017 dalla CBL Insurance Europe DAC avente n. 368554/DE di importo pari ad Euro 983.563,00 = (novecentoottantatremilacinquecentosessantatre/00) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.



4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
11. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei



certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.

12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla CBL Insurance Europe DAC in data 29 novembre 2011 e avente n. 368558/DE pari ad un importo di Euro 31.500,00 (trentunmilacinquecento/00). Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
- a) qualora la verifica di conformità successiva alla prima abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 7, comma 8;
 - b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - c) qualora abbiano totale o parziale esito negativo almeno 3 (tre) verifiche a campione delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 10;
 - d) qualora il Fornitore venga meno agli obblighi di cui al precedente articolo 6, comma 1;
 - e) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
 - f) Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione **all'Autorità Nazionale anticorruzione** nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: trasporto, installazione, assistenza tecnica e manutenzione.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:

- (i) con riferimento al requisito di conformità di cui al paragrafo 4.7 punto i. del Capitolato Tecnico, la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star for computers v.6.1 o equivalente;
- (ii) con riferimento al requisito di conformità di cui al paragrafo 4.7 punto ii. del Capitolato Tecnico, la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star for displays v.6.0 o equivalente;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



- (iii) con riferimento al requisito di conformità di cui al paragrafo 4.7 punto iii. del Capitolato Tecnico, certificazione, da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008, della conformità ai Criteri Ambientali Minimi per Pc desktop (DM 13 dicembre 2013) disponibili sul sito <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#1>.
- (iv) qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della caratteristica migliorativa “Consumo energetico”, la documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida EPA Energy Star 6.1 o equivalente, per la misura del “Typical Energy Consumption” dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta. Il valore di ETEC dovrà essere misurato come previsto nelle linee guida Energy Star 6.1. Relativamente al lotto 5 – Workstation grafiche, anche nel caso in cui l’apparecchiatura offerta sia certificata Energy Star nella tipologia “workstation”, il consumo energetico dell’apparecchiatura offerta (ETEC) e la relativa soglia di riferimento (ETEC_MAX) devono essere calcolati con riferimento alla tipologia “desktop”, in conformità con quanto previsto dalle linee guida EPA Energy Star 6.1. per i computer desktop, par.3.5. “Requirements for Desktop, Integrated Desktop, and Notebook Computers” (Requisiti per computer desktop, computer desktop integrati e notebook).
Costituiscono mezzi di prova appropriati:
- a) la documentazione attestante il possesso dell’etichetta EPA Energy Star 6.1, nella quale sia riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta e la potenza assorbita espressa in watt nelle diverse fasi operative in relazione alla tensione di alimentazione di 230V; *Dovrà inoltre essere riportato anche il relativo valore di soglia (ETEC_MAX) dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta.*
- b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta e la potenza assorbita espressa in watt nelle diverse fasi operative, in relazione alla tensione di alimentazione di 230V e in cui si attesti che i livelli di consumo energetico dell’apparecchiatura sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 6.1. *Dovrà inoltre essere riportato anche il relativo valore di soglia (ETEC_MAX) dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta.*
- (v) qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della caratteristica migliorativa “Contenuto di plastica riciclata”, il bilancio di massa, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008, dal quale risulti evidente il contenuto, espresso in percentuale, di materiale riciclato sul totale (in peso) del prodotto, escluse le schede a circuiti stampati. Le dichiarazioni relative al contenuto medio possono essere calcolate su base periodica o annuale per il modello. Inoltre deve essere ricostruita e allegata la filiera di riferimento attraverso la tracciabilità dei componenti di plastica fino ai fornitori con indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori del produttore.
- (vi) qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della caratteristica migliorativa “Assenza di ftalati e paraffine clorate a catena media nei cavi AC/DC”, il



rapporto di prova attestante il possesso del requisito, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, in cui si attesti che il livello di concentrazione degli ftalati sia stato misurato in conformità alla norma EN 14372 e il livello di concentrazione delle paraffine clorate a catena media sia stato misurato in conformità alla norma IEC 61249-2-21. Il rapporto di prova deve riportare il codice prodotto del cavo offerto (manufacturer part number) e una prova fotografica del cavo offerto dalla quale risulti evidente il codice prodotto. Il codice prodotto (manufacturer part number) dovrà, inoltre, accompagnare fisicamente il cavo fino alla consegna finale dei beni.

Il possesso del requisito deve essere comprovato relativamente al cavo di alimentazione del PC offerto e ai cavi di alimentazione dei monitor offerti.

- (vii) qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della caratteristica migliorativa "Possesso etichetta TCO Certified Desktop 5.0", la documentazione attestante il possesso dell'etichetta TCO Certified Desktops 5.0 o altra etichettatura ISO tipo I equivalente;
 - (viii) con riferimento al requisito minimo "Livello di potenza sonora" di cui ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del Capitolato Tecnico, ovvero, relativamente al lotto 5 - Workstation grafiche, qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della corrispondente caratteristica migliorativa, il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora dell'apparecchiatura nella specifica configurazione offerta, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche o equivalente;
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 18

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)*

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii*) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.

3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 19

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 38 0 03069 03240 100000005558, bic BCITITMM, Intesa SanPaolo.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto



fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste italiane

Validità: dal 05/07/2017 al 04/07/2020

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

Dott. Pierluigi Cetto

C.F.: CTTPLG53T06H501Y

Certificatore: INFOCERT S.p.A.

Validità: dal 31/01/2018 al 30/01/2021

Firma digitale: n. 20185027751671

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1731

Allegato 3 – Schema di Convenzione



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì ____

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Pierluigi Cetto

C.F.: CTTPLG53T06H501Y

Certificatore: INFOCERT S.p.A.

Validità: dal 31/01/2018 al 30/01/2021

Firma digitale: n. 20185027751671